

LE LINGUE NELL'UNIONE EUROPEA – IL MULTILINGUISMO

Perché una questione linguistica per l'Unione europea?

Il multilinguismo è oggi inteso come la capacità di società, istituzioni, gruppi e cittadini di relazionarsi quotidianamente in una lingua diversa dalla propria. Ciò rileva sia un aspetto esterno, ossia la promozione delle lingue per i cittadini, sia un aspetto interno ed istituzionale, che si traduce nella partecipazione attiva al progetto europeo.

Quale è la differenza fra plurilinguismo e multilinguismo?

Ai fini della distinzione fra tali due nozioni, si fa generalmente riferimento a quanto sostenuto dal Consiglio d'Europa, Organizzazione internazionale governativa nata nel 1949 con l'obiettivo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, nel rispetto della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell'individuo. Secondo il Consiglio d'Europa, con il termine plurilinguismo si intende la varietà di lingue che un individuo o un insieme di individui è in grado di utilizzare. Il plurilinguismo include pertanto la varietà linguistica indicata come "lingua madre" o "prima lingua", "seconda lingua" etc. Per multilinguismo, invece, si intende la presenza in un'area geografica, indipendentemente dalle sue dimensioni, di più varietà linguistiche.

Cosa si intende per multilinguismo nell'Unione europea?

Il multilinguismo nell'Unione europea designa l'insieme di prassi e disposizioni giuridiche e organizzative che permettono il funzionamento dell'istituzione in più lingue nell'interazione interna e nei rapporti esterni. Il multilinguismo è dunque una proprietà organizzativa delle istituzioni.

In che modo l'Unione europea affronta la questione linguistica?

La questione delle lingue si è posta per l'UE fin dalla negoziazione dei Trattati. Fin da questo momento viene stabilito un regime di multilinguismo, che si pone nel fulcro del processo giuridico

e politico europeo. Tale multilinguismo, in principio, era fondato su quattro lingue ufficiali e di lavoro (francese, italiano, tedesco e olandese).

Per quanto riguarda la CEE e l'EURATOM, i due trattati prevedevano fin dalle origini che le quattro versioni linguistiche (tedesco, francese, italiano e olandese) fanno parimente fede.

Questo aspetto distingueva già la neonata comunità europea dalle altre organizzazioni internazionali, in quanto il regime linguistico di queste ultime non è basato sul multilinguismo, bensì su un bilinguismo funzionale, ovvero una conoscenza attiva di due lingue. La maggior parte delle organizzazioni internazionali utilizza l'inglese e il francese come lingue ufficiali e di lavoro.

Quale è il principio che sta alla base del multilinguismo dell'Unione europea?

Si tratta del principio, introdotto con i trattati istitutivi dell'Unione europea, di parità fra le lingue ufficiali (che sono tutte quelle) dei paesi firmatari. Tale principio comporta, ad esempio, disposizioni come la seguente: “Le decisioni, le raccomandazioni e i pareri individuali della Comunità devono essere redatti nella lingua del destinatario...”...

La pari dignità fra le lingue voluta dai protocolli ha come corollario l'assenza di un riferimento, di un rinvio a una base unica, ovvero a un testo unico in una sola lingua, in quanto ogni versione linguistica “fa fede”.

Quali sono le problematiche che tal principio solleva e quali le esigenze contrastanti?

L'impossibilità di rinviare a un'unica base giuridica, ovvero a un testo unico in una sola lingua, pone non pochi problemi, soprattutto da un punto di vista giuridico.

Invero, dai lavori preparatori emergono, come anticipato, le perplessità su una tale decisione. Da una parte vi erano esigenze di coerenza giuridica, che sarebbero state garantite e soddisfatte al meglio con la scelta di un'unica lingua facente fede, e dall'altra, i diritti dei destinatari della legge, che potevano essere garantiti solo concedendo all'UE un regime linguistico basato sul multilinguismo.

Fra tali due esigenze, il Comitato giuridico incaricato di operare la scelta con riferimento al regime linguistico da applicare ha alla fine deciso di privilegiare il secondo aspetto

Come vengono risolti i casi di difficoltà interpretativa fra le diverse versioni linguistiche?

Il compito di risolvere le questioni relative a difficoltà interpretative fra le diverse versioni linguistiche spetta alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Una delle conseguenze di tale impostazione è che nessuna delle versioni linguistiche può servire da base o da riferimento privilegiato per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea e che, in caso di controversia, la Corte confronta le versioni e si pronuncia nel rispetto dell'economia generale e della finalità della normativa in questione.

Tale impostazione è stata formalizzata nel 1967 dall'allora Corte di giustizia CE nei seguenti termini:

La necessità di un'interpretazione uniforme della normativa comunitaria impone che il testo di una disposizione non possa essere considerato isolatamente, ma debba essere interpretato e applicato alla luce delle versioni stabilite nelle altre tre lingue.

Quale è la base giuridica del multilinguismo?

Oggi, quelle che inizialmente erano 4 lingue ufficiali, sono 23 lingue/idiomi. Il quadro è inoltre ampiamente arricchito da oltre sessanta lingue minoritarie o regionali, molte delle quali sono protette da specifici statuti e leggi nazionali.

La base giuridica del multilinguismo dell'unione europea è data dall'art. 55 TUE, il quale, dopo l'elencazione delle 23 lingue delle versioni del trattato, afferma che i testi di ciascuna di queste versioni fa fede.

Quali sono, a distanza di oltre 50 anni, le considerazioni relative alla scelta di optare per il multilinguismo?

A ben vedere, la scelta del multilinguismo appare come l'unica logica in un sistema nel quale il diritto è applicabile in modo diretto e prevale sui diritti di ogni Stato membro. Pertanto, tale scelta era anche l'unica possibile in un'Europa democratica e in un'Europa dei cittadini. Infatti, la pari dignità normativa, insita nel multilinguismo, è fattore essenziale per l'intervento di ogni Stato membro nella vita dell'Unione, nonché all'ingresso di ogni nuovo paese. La diretta applicabilità del

diritto dell'Unione e il principio di primazia impongono che tutti gli atti normativi emanati dall'Unione siano “leggibili” e “facciano fede” nelle lingue dei paesi destinatari.

In che modo, nella pratica, si realizza il multilinguismo?

Affinché la legislazione europea possa essere compresa dai cittadini e le autorità nazionali possano applicarla, ovvero, per consentire al multilinguismo di operare effettivamente ed efficacemente, si procede alla “coredazione” testuale in tutte le lingue ufficiali degli atti. Al riguardo, l'art. 4 del regolamento 1/1958, che fissa le lingue ufficiali e di lavoro delle Comunità e le regole per la comunicazione all'esterno, prevede che i regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali. Non potrà dunque esistere alcuna traduzione capace di ostare/di opporsi a un testo originale: da un punto di vista giuridico, esistono solo versioni linguistiche diverse, non traduzioni, che sono tutte parimenti autentiche. Ne consegue che il lavoro di traduzione in quanto tale non è visibile, in quanto produce semplicemente un equivalente che non rinvia a null'altro. Altrimenti detto, il traduttore deve realmente ricreare il testo dell'autore tradotto.

Ciò comporta che tutti i documenti siano redatti in tutte le lingue ufficiali?

No, il principio di parità delle lingue non richiede che ogni documento dell'Unione faccia fede in tutte le lingue ufficiali.

Al riguardo, innanzi occorre tutto distinguere fra atti individuali, che vengono redatti in una delle lingue ufficiali, e atti a portata generale, che vengono redatti in tutte le lingue ufficiali. Così, per gli atti a portata ristretta, l'unica versione che fa fede è spesso quella nella lingua del destinatario.

Poi vi sono le “lingue del trattato”: lingue nelle quali i trattati sono stati redatti e sono quelle facenti fede, ciò non garantisce, tuttavia, che tali lingue verranno poi utilizzate per il diritto derivato dell'Unione.

Infine, vi sono le “lingue ufficiali” e le “lingue di lavoro”. Le prime sono le lingue che sono state riconosciute come tali dall'Unione, su istanza degli stati membri. Le seconde sono quelle riconosciute come tali dallo statuto delle lingue di lavoro e scelte dalle varie istituzioni fra le lingue ufficiali.

Quale è il rapporto fra multilinguismo e cittadinanza?

La questione linguistica nell'UE assume un ruolo estremamente vicino a quanto concerne la cittadinanza attiva, il principio di non discriminazione e la partecipazione alla costruzione di un'Europa sempre più democratica.

Al riguardo, risulta di fondamentale importanza la parte II del TFUE, rubricata “non discriminazione e cittadinanza dell'Unione”. Qui, l'art. 20, lett. d), TFUE afferma che i cittadini dell'Unione hanno il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua. Inoltre, l'art. 24 TFUE dispone che ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi dell'Unione europea in una delle lingue ufficiali e ricevere risposta nella stessa lingua.

In evidenza

Interessante è notare la connessione che sussiste fra il regime multilinguismo e le sue ripercussioni, da un punto di tutela di determinati diritti che l'UE riconosce e garantisce.

Ad esempio, il diritto di accesso ai documenti e la previsione di una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantirne l'esercizio di azione contro il rifiuto di accesso ai documenti o la possibilità di ricorso al Mediatore europeo. Il diritto di accesso, salvo le limitazioni previste dall'art. 15 TFUE a motivo di specifici interessi pubblici o privati, è assicurato ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro e presuppone pertanto anche il diritto di comunicare e di essere informati nella lingua comunitaria prescelta. Tale previsione ha pertanto spinto ciascuna istituzione e organo consultivo ad avere un proprio servizio di traduzione ed interpretazione e a tradurre un numero estremamente ampio di documenti e sezioni on line del sito internet ufficiale.

Proprio al riguardo, occorre sottolineare l'importanza che i siti internet assumono oggi da un punto di vista linguistico. L'UE è l'esempio più significativo dello strumento terminologico e di ricerca che linguistica che i siti internet oggi offrono. Infatti, non troveremo mai un sito ufficiale dell'Unione europea che si presenti “monolingue”.

Questo è appunto dovuto alle ragioni ben precise, di democrazia, trasparenza e diritto alla conoscenza, che abbiamo analizzato nel corso di questa lezione.

Per approfondire:

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11084_it.htm